



COMUNE DI GRIGNASCO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 — Il Comune ha la gestione diretta del servizio dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso nei modi di legge.

ART. 2 — L'acqua è principalmente destinata ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali di igiene dell'abitato e di spegnimento di eventuali incendi.

Assicurati i bisogni generali della cittadinanza, il Comune, nei limiti della quantità disponibile, concede l'acqua per uso potabile ed igienico ai privati ed alle pubbliche amministrazioni. Infine, subordinatamente a tutti gli scopi suindicati, il Comune si riserva di concedere l'acqua agli stabilimenti ed opifici industriali nonché ad aziende agricole a prezzi notevolmente maggiorati rispetto a quelli dell'acqua per uso potabile ed igienico. L'acqua viene derivata dalle condutture principali mediante apposita tubazione di presa, con relativi accessori e terminata all'estremità dal contatore o del rubinetto di controllo, attraverso il quale l'acqua è consegnata all'utente.

La tubazione di presa può anche derivarsi da altra analoga tubazione di presa esistente.

Il concessionario riconosce senz'altro che la tubazione di presa è di proprietà del Municipio, anche per il tratto posto nello stabile privato fino al contatore incluso. Il Comune ha in ogni tempo diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di misura e di controllo. L'utente dà gratuitamente libero il passaggio ed appoggio attraverso i fondi e nelle case di sua proprietà, alle tubazioni di acqua potabile per servizio pubblico o privato.

CAPO II

MODALITA' PER LA CONCESSIONE E TARIFFA

ART. 3 — La domanda per ottenere la concessione di acqua potabile deve essere presentata al Comune dal proprietario dello stabile, al quale verrà intestato il contatore e la fattura dei consumi. Nel caso in cui lo stabile sia stato concesso in affitto e il locatario lo utilizzi per esercitare una attività commerciale e/o artigianale che richiede un consumo di acqua superiore al minimo garantito annuo, la domanda per ottenere la concessione di acqua potabile potrà essere presentata dal locatario medesimo al quale verrà intestato il contatore e la fattura dei consumi. Il locatario dovrà allegare alla domanda copia del contratto di affitto e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti la qualifica di artigiano e/o di commerciante. Nella domanda devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
- c) l'ubicazione dello stabile pel quale l'acqua è richiesta;
- d) dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, sulla richiesta dovrà essere apposta la firma del proprietario.

ART. 4 — La concessione è subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamento sia dentro che fuori dell'abitato, con danno della pubblica igiene e della proprietà privata, e sempreché si abbiano le condizioni perché l'acqua possa per carico proprio giungere al posto di compera.

ART. 5 — La concessione di ogni presa di acqua avrà luogo a rubinetto misurato da contatore.

ARTICOLO 6:

L'acqua concessa a rubinetto sarà pagata in ragione del consumo rilevato dal contatore per ciascuna concessione ed in base alle seguenti categorie di utenza :

1 - UTENZE DOMESTICHE

2 - UTENZE NON DOMESTICHE

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso domestico è prevalente.

Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni o servizi.

Le utenze riferite a costruzioni realizzate nelle zone indicate nello strumento urbanistico con le sigle D1 - D2 - D3 e D4, aventi destinazione industriale o artigianale, si intendono di prevalenza non domestica qualora le abitazioni connesse all'attività produttiva non siano provviste di misuratore autonomo.

Negli edifici ad uso promiscuo con contatore unico in cui è esercitata l'attività di lavanderia o autolavaggio è fatto obbligo all'utente esercente l'attività stessa di installare un misuratore autonomo entro il 31.12.1991.

Tutte le nuove costruzioni in cui vengono realizzati anche locali con destinazione diversa dall'abitazione per attività lavorative di qualsiasi tipo devono avere impianti idonei a consentire l'installazione di contatori separati.

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, saranno fatturati a tariffa scaglionata secondo i consumi, nel modo seguente:

- MINIMO GARANTITO ANNUO: MC.45
- DA MC. 46 A MC. 120
- OLTRE I mc. 120

Di regola la lettura e la bollettazione dei consumi è effettuata con cadenza semestrale.

I quantitativi di cui sopra sono calcolati al 50% ai fini della citata bollettazione semestrale.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale.

Per le utenze non domestiche il quantitativo da fatturare è a tariffa unica stabilita dall'Ente.

Alle Comunità ed Enti che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro è estesa la tariffa per usi civili.

111

Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

L'utente con la sottoscrizione del contratto di concessione accetta tutte le disposizioni regolamentari del servizio di acquedotto, vigenti o future, e le tariffe stabilite dall'Ente secondo la normativa in materia.

ART. 7 — La concessione viene fatta in via normale per un periodo di anni 3 ed è continuativa di triennio in triennio. La concessione ha luogo per iscritto. La concessione può essere revocata o sospesa dal Comune nei casi di adempimento da parte dell'utente, salvo ogni diritto del Comune per canoni arretrati e per danni. La concessione può essere sempre revocata o sospesa per causa di forza maggiore che interrompa il deflusso e diminuisca il carico dell'acqua ed in tal caso nessuna indennità compete all'utente. Nei periodi estivi e in quelli di magra il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario dell'erogazione sia di giorno che di notte.

ART. 8 — L'abbonato non potrà pretendere alcun indennizzo per la temporanea interruzione nel servizio dipendente da eventuali guasti della condotta di pertinenza del Comune. Esso è tenuto a dare immediato avviso delle eventuali interruzioni od a porvi riparo al più presto possibile.

ART. 9 — In caso di trasferimento per qualsiasi causa degli immobili, l'antico abbonato dovrà avvertire immediatamente il Comune perché questo possa regolare i suoi rapporti con l'utente, altrimenti l'antico abbonato non sarà liberato dai suoi impegni verso il Comune.

ART. 10 — L'abbonato che non intende rinnovare la concessione di acqua dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del contratto dichiararlo per iscritto; altrimenti la concessione s'intenderà rinnovata per altri 3 anni.

ART. 11 — Le concessioni si intenderanno risolte di diritto in caso di cessazione d'industria, d'esercizio, o per demolizione o rovina del fabbricato. Restano salvi i diritti del Comune in ognuno di tali casi per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

ART. 12 — Senza l'autorizzazione del Comune, è proibito sotto pena di immediata risoluzione del contratto, oltre la rivalsa dei danni:

- 1) che sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici che all'esterno siano fatte installare dagli abbonati, prese d'acqua a favore di terzi o variazioni a proprio favore;
- 2) che sia ceduta ad altri tutta o parte dell'acqua concessa agli utenti eccetto il caso di cessione o vendita dell'edificio o di altro legale passaggio di proprietà.

E' proibito altresì di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati in contratto.

ART. 13 — Per le opere Pie di regola sarà concesso il ribasso del 50% sulla tariffa normale, salvo eventuali condizioni speciali da pattuirsi caso per caso.

ARTICOLO 14:

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il canone di utenza verrà pagato alla Tesoreria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dall'art.6 del Comune.

14

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione anche nel caso in cui il contatore risulti cointestato a più utenti. Il primo intestatario del contratto di utenza è responsabile del pagamento nei modi e tempi previsti dal presente regolamento salvo nei casi in cui il contratto individui espressamente il soggetto cui fa carico detta responsabilità.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso del 10% sull'importo, nonché la soprattassa del 20% di cui alla Legge n. 51/52, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo.
- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Ove l'utente accampi guasti al contatore, potrà chiedere la verifica depositando presso il tesoriere comunale L.40.000 per le spese. Se l'accertamento proverà che il contatore segnava a danno dell'utente gli sarà rimborsato il citato deposito.

Qualora nel giro ordinario fatto dall'incaricato delle letture, questi non trovasse per assenza dell'utente o di persona da lui incaricata, mezzo di accedere al contatore, è facoltà dell'amministrazione Comunale di ritenere che nel semestre decorso non si sia verificato alcun supero e che pertanto sia dall'utente dovuto il quantitativo contrattuale stabilito, mentre il supero che fosse effettivamente avvenuto sia da cumularsi al semestre successivo e così via.

CAPO III

PRESA D'ACQUA - CONTATORI - MANUTENZIONE

ART. 15 — L'utente eseguirà a sue spese, con personale del Comune, i lavori per la condotta dell'acqua dalla rete stradale fino al rubinetto di erogazione previa autorizzazione data dal Comune in base alla perizia dei lavori. La manutenzione delle diramazioni private è a carico degli utenti interessati e i relativi lavori dovranno essere eseguite previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del Comune.

ART. 16 — Malgrado le predette autorizzazioni e la sorveglianza del Comune, i concessionari sono sempre responsabili verso i terzi dei danni che possono arrecare per il collocamento ed esercizio della condotta privata e sono tenuti ad eseguire quelle riparazioni che il Comune ritenga necessarie.

V

ART. 17 — I contatori saranno forniti e messi in opera dal Comune dopo la esecuzione dell'impianto della diramazione. L'Amministrazione comunale ha sempre facoltà di cambiare gli apparecchi di misura senza obbligo di preavviso e giustificazione. Spetta al comune di scegliere il migliore luogo per l'installazione del contatore, in modo che l'agente comunale possa in ogni tempo accedervi per rilevazioni ed ispezioni alla tubazione di presa. Ogni stabile deve essere dotato di un contatore generale a mezzo del quale dovranno essere prelevati i consumi.

La spesa per la fornitura e l'installazione del contatore è a carico dello utente così come per le eventuali successive sostituzioni che non siano conseguenti a difetti di fabbricazione.

ART. 18 — E' vietato senza autorizzazione del Comune, servirsi dell'acqua di supero dei fontanini pubblici, per usi diversi da quelli domestici.

CAPO IV

VIGILANZA DEL COMUNE - CONTRAVVENZIONI E PENALITA'

ART. 19 — Il Comune ha il diritto di vigilanza sulle diramazioni ed erogazioni fatte dagli utenti i quali non potranno vietare l'accesso agli agenti comunali ogni qualvolta tale accesso sia ritenuto necessario per controllare gli apparecchi di erogazione, per guasti, perdite, fughe di acqua e per sospetti di frode.

Tali constatazioni saranno fatte di giorno ed in presenza dell'utente.

ART. 20 — In caso di frode a danno del Comune si provvederà con denuncia al magistrato penale. In tutti gli altri casi di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento sarà applicata l'ammenda fino a L. 200.000 (*) a seconda della gravità dell'infrazione. Per l'accertamento e le definizioni delle contravvenzioni, si osserveranno le norme di legge in vigore.

ART. 21. — L'ammontare delle ammende sarà versato alla Cassa comunale e verrà destinato con le somme pagate dagli utenti, alle opere necessarie per il miglioramento, mantenimento e funzionamento dell'acquedotto.

ART. 22 — Gli utenti che all'entrata in vigore del presente regolamento godessero già dell'uso dell'acqua, nel termine di giorni trenta dall'approvazione del presente regolamento, denunzieranno al Comune il numero dei rubinetti o getti di erogazione impiantati in ciascuno stabile, l'uso preciso al quale sono destinati e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del regolamento. In mancanza sarà loro sospesa la concessione senza pregiudizio della contravvenzione nella quale saranno incorsi e del pagamento del canone mensile scaduto.

ART. 23 — Il presente regolamento abroga le norme emanate precedentemente.

ART. 24. — Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni in vigore.

(*) Vedi art. 3 della legge 12-7-1961 n. 603, per cui le contravvenzioni ai regolamenti comunali, quando la legge non disponga altrimenti, sono punite con l'ammenda fino a L. 200.000.